*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 107° — Numero 208**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - **Martedì, 23 agosto 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 agosto 1966, n. **647.**

**Modifica alla tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato aeronautico.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

La colonna 3 della tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, è modificata, nella parte relativa ai tenenti colonnelli del ruolo di amministrazione, come segue:

« 3 anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una Direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Sato.

Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1966

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966, n. **648.**

**Regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, per il personale dei ruoli dei bibliotecari e degli aiuto bibliotecari delle biblioteche delle Università.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255 — con particolare riferimento all'ultimo comma dell'art. 2 — concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici;

Visto l'art. 1 della legge 5 giugno 1965, n. 698;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e succesive modificazioni, per il personale dei ruoli dei bibliotecari e degli aiuto bibliotecari delle biblioteche delle Università annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *agosto* 1966

*Atti del Governo, registro n.* 204, *foglio n.* 90. — VILLA

**Regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, per il personale dei ruoli dei bibliotecari e degli aiuto bibliotecari delle biblioteche delle Università.**

Art. 1.

Per l'ammissione al concorso per la qualifica iniziale della carriera direttiva dei bibliotecari delle biblioteche di Facoltà o Scuole, dei Seminari e degli Istituti scientifici di cui all'art. 1, lettera *c*), della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è richiesto il possesso di una delle seguenti lauree: in Giurisprudenza, in Scienze politiche, in Economia e commercio, in Lettere, in Filosofia, in Materie letterarie, in Pedagogia, in Lingue e letterature straniere, in Lingue e civiltà orientali, in Lingue, letterature ed istituzioni europee o altra laurea ad esse equipollente.

L'esame di concorso consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte comprendono:

*a*) un tema di Storia moderna e contemporanea o di Letteratura italiana;

*b*) un tema di bibliografia generale o biblioteconomia;

*c*) una versione in italiano da una lingua straniera a scelta del candidato: fra la francese, l'inglese e la tedesca; per tale versione è consentito l'uso del dizionario.

La prova orale comprende:

Storia moderna e contemporanea;

Diritto costituzionale e amministrativo;

Bibliografia generale e biblioteconomia;

Ordinamento e legislazione sulle Università e sulle biblioteche;

Elementi di statistica e di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Il candidato è tenuto a dimostrare la conoscenza di una seconda lingua straniera oltrechè di quella prescelta per la prova scritta.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso per la qualifica iniziale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di Facoltà o Scuole, dei Seminari e degli Istituti scientifici di cui all'art. 1, lettera *d*), della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è richiesto il possesso di un diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame di concorso consta:

1) di due prove scritte su:

un tema di cultura generale, con particolare riguardo alla Storia e alla Letteratura italiana;

una versione in italiano da una lingua straniera a scelta del candidato fra la francese, l'inglese e la tedesca; per tale versione è consentito l'uso del dizionario;

2) di una prova orale su:

elementi di Storia moderna e contemporanea e di Storia della letteratura italiana;

elementi di Diritto costituzionale ed amministrativo, di Statistica e Legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

elementi di bibliografia generale e biblioteconomia e nozioni sull'ordinamento e la legislazione delle Università e delle biblioteche.

Art. 3.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono costituite:

1) per il concorso a posti della carriera direttiva: di un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, con funzioni di presidente; di due professori universitari, di cui almeno uno di ruolo, di materie aventi attinenza con le prove di esame; di un impiegato di carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative, ovvero delle biblioteche speciali delle Università e Istituti di istruzione universitaria con qualifica non inferiore a quella di direttore di biblioteca di 1ª classe o equiparata; di un impiegato di carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;

2) per il concorso a posti della carriera di concetto: di un professore universitario ordinario di ruolo o fuori ruolo con funzioni di presidente; di un impiegato del ruolo di carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative ovvero delle biblioteche speciali delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria con qualifica non inferiore a quella di direttore di biblioteca di 2ª classe o equiparata; di due professori di ruolo di Istituti di istruzione secondaria di 2° grado, di materie aventi attinenza con le prove di esame; di un impiegato di carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Ove occorra, il Ministero può aggregare alle Commissioni giudicatrici uno o più esperti di lingue straniere con voto consultivo.

In entrambi i casi le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato di carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art. 4.

Le prove di esame del concorso di merito distinto per la promozione alla qualifica di bibliotecario di 2ª classe constano di quattro prove scritte e una orale.

Le prove scritte comprendono:

*a*) un tema sopra un argomento di bibliografia generale o biblioteconomia;

*b*) risoluzione di tre quesiti di ricerche bibliografiche con l'aiuto del materiale di una biblioteca;

*c*) un tema sull'ordinamento delle biblioteche nella legislazione italiana;

*d*) una versione in italiano da una lingua straniera a scelta del candidato: fra la francese, l'inglese e la tedesca; per tale versione è consentito l'uso del dizionario.

La prova orale comprende:

1) norme sulla compilazione e l'ordinamento dei cataloghi e sui sistemi di classificazione;

2) legislazione sulle Università e sulle biblioteche, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

3) discussione sui temi scritti di cui alle lettere *b*) e *c*);

4) conversazione in una seconda lingua straniera a scelta del candidato, oltrechè in quella prescelta per la prova scritta.

Art. 5.

L'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di bibliotecario di 2ª classe consiste di tre prove scritte e di una orale.

Le prove scritte comprendono:

*a*) un tema sopra un argomento di bibliografia o biblioteconomia;

*b*) risoluzione di tre quesiti di ricerche bibliografiche con l'aiuto del materiale di una biblioteca;

*c*) un tema sull'ordinamento delle biblioteche nella legislazione italiana.

La prova orale comprende:

1) norme sulla compilazione e l'ordinamento dei cataloghi e sui sistemi di classificazione;

2) legislazione sulle Università e sulle biblioteche, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

3) discussione sui temi scritti di cui alle lettere *b*) e *c*);

4) conversazione in una lingua straniera a scelta del candidato.

Art. 6.

Le prove d'esame del concorso speciale per la promozione alla qualifica di bibliotecario di 1ª classe consistono di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte comprendono:

*a*) un tema sopra un argomento di bibliografia o biblioteconomia;

*b*) risoluzione di tre quesiti di ricerche bibliografiche con l'aiuto del materiale di una biblioteca.

La prova orale comprende:

1) un colloquio sull'ordinamento dei servizi delle biblioteche in Italia.

Art. 7.

Le prove di esame del concorso di merito distinto per la promozione alla qualifica di aiuto bibliotecario principale constano di tre prove scritte e di una orale.

Le prove scritte comprendono:

*a*) un tema sull'ordinamento dei servizi delle biblioteche;

*b*) schedatura di opere a stampa nel numero che la Commissione creda di stabilire;

*c*) versione dal francese, dall'inglese o dal tedesco a scelta del candidato. E' consentito l'uso del dizionario.

La prova orale comprende:

1) ricerche nei cataloghi di una biblioteca;

2) legislazione sulle Università e sulle biblioteche;

3) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

4) elementi di statistica;

5) conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato per la prova scritta.

Art. 8.

L'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di aiuto bibliotecario principale consiste di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte comprendono:

*a*) un tema sull'ordinamento dei servizi delle biblioteche;

*b*) schedatura di opere a stampa nel numero che la Commissione creda di stabilire.

La prova orale comprende:

1) ricerca nei cataloghi di una biblioteca;

2) legislazione sulle Università e sulle biblioteche;

3) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

4) elementi di statistica;

5) conversazione in una lingua straniera a scelta del candidato.

Art. 9.

Le Commissioni giudicatrici del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di bibliotecario di 2ª classe e del concorso speciale per esami per la promozione alla qualifica di bibliotecario di 1ª classe sono composte: di un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, con funzioni di presidente; di due professori universitari di materie aventi attinenza con le prove di esame, di cui almeno uno di ruolo; di un impiegato di carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative o delle biblioteche speciali delle Università o Istituti di istruzione universitaria, con qualifica non inferiore a quella di direttore di biblioteca di 1ª classe o equiparata; di un impiegato di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione alla qualifica di aiuto bibliotecario principale sono composte: di un professore universitario di ruolo, presidente; di due impiegati di carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative o delle biblioteche speciali delle Università o Istituti di istruzione superiore con qualifica non inferiore a quella di direttore di biblioteca di 2ª classe o equiparata; di un professore di ruolo di Istituti di istruzione secondaria di 2° grado di materia avente attinenza con le prove d'esame; di un impiegato di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Ove occorra, il Ministero può aggregare alle Commissioni giudicatrici, di cui ai precedenti commi, uno o più esperti di lingue straniere con voto consultivo.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami previsti dai precedenti articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento, le disposizioni contenute in materia di esame nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

I concorsi per l'ammissione ai ruoli dei bibliotecari ed aiuto bibliotecari previsti dall'art. 15 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, quale risulta dopo la sostituzione operata dall'art. 1 della legge 5 giugno 1965, n. 698, fermo restando il possesso dei titoli di studio, nonchè la composizione delle Commissioni di cui rispettivamente agli articoli 1, 2 e 3, primo e secondo comma del presente regolamento, saranno indetti e si svolgeranno con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli 12 e 13

Le Commissioni giudicatrici stabiliranno preventivamente le categorie di titoli da valutare e il punteggio riservato alla valutazione dei titoli.

Art. 12.

Il concorso per esame speciale e per titoli per l'ammissione al ruolo dei bibliotecari consiste in un colloquio vertente su materie che saranno indicate nel bando di concorso.

Art. 13.

Il concorso per esame speciale e per titoli per l'ammissione ai ruolo degli aiuto bibliotecari consiste in un colloquio vertente su materie che saranno indicate nel bando di concorso.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

---

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1966.

**Cambio di denominazione d'un tratto di strada statale in provincia di Agrigento.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che in seguito alla realizzazione di una variante all'esterno dell'abitato di Porto Empedocle il tratto compreso tra le progressive chilometriche 178+700 e 183+100 della strada statale n. 115 « Sud Occidentale Sicula » non fa più parte della strada stessa;

Considerato che la parte terminale di detto tratto, per una lunghezza di km. 1+350 dovrebbe essere assunta dal comune di Porto Empedocle in forza dell'articolo 6 della citata legge 126;

Considerato che la parte iniziale, dell'estesa di km. 3+050, avendo i requisiti di cui all'art. 2, lettera *e*) della suindicata legge n. 126 dovrebbe continuare a far parte della rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della ripetuta legge n. 126, per quel che riguarda il tratto iniziale sopradetto, il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che hanno espresso i propri pareri favorevoli rispettivamente con voti n. 573 del 29 ottobre 1965 e n. 302 del 22 febbraio 1966;

Ritenuto che detto tratto deve pertanto essere mantenuto nella rete delle strade statali e che, conseguentemente, occorre attribuire una diversa denominazione;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tratto di strada statale già facente parte della strada statale n. 115 tra le progressive 178+700 e 181+750 assume la nuova denominazione di: strada statale n. 115 Dir/B « Sud Occidentale Sicula » con itinerario: innesto con la strada statale n. 115 - Porto Empedocle.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1966

*Il Ministro*: MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *giugno* 1966
*Registro n.* 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 245

(6595)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1966.

**Classificazione tra le provinciali di tre strade di bonifica in provincia di Catania.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le deliberazioni dell'Amministrazione provinciale di Catania n. 172 del 21 dicembre 1963, n. 136 del 9 maggio 1964, e n. 137 del 9 maggio 1964 con le quali sono stati riconosciuti alle seguenti strade realizzate dal Consorzio di bonifica della piana di Catania:

dalla progressiva km. 67+085 della strada statale n. 192 al km. 2+730 della strada provinciale Palagonia-Crociate-Iannarello, della estesa di km. 2+732;

dalla progressiva km. 83+790 della strada statale n. 192 alla strada provinciale San Giorgio nei pressi della masseria Pianotta, della estesa di km. 2+270;

dalla progressiva km. 4+080 della strada statale n. 288 alla progressiva km. 3+350 della strada di bonifica n. 33, della estesa di km. 4+628,

i requisiti previsti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere favorevole con il voto 15 marzo 1966, n. 409;

Ritenuto che le strade suindicate possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi degli articoli 10 e 24 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958 n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 sono classificate provinciali le seguenti strade:

dalla progressiva km. 67+085 della strada statale n. 192 al km. 2+730 della strada provinciale Palagonia-Crociate-Iannarello, della estesa di km. 2+732;

dalla progressiva km. 83+790 della strada statale n. 192 alla strada provinciale San Giorgio nei pressi della masseria Pianotta, della estesa di km. 2+270;

dalla progressiva km. 4+080 della strada statale n. 288 alla progressiva km. 3+350 della strada di bonifica n. 33, della estesa di km. 4+628;

per un ammontare complessivo di km. 9+630.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1966

*Il Ministro*: MANCINI

(6596)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1966.

**Nomina del presidente della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, approvato con decreto ministeriale del 30 novembre 1948, modificato con decreto ministeriale del 5 ottobre 1962;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1959, con il quale il dott. Michele Borachia venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Michele Borachia è confermato presidente della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1966

*Il Ministro*: COLOMBO

(6622)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1966.

**Autorizzazione al Banco Ambrosiano, con sede a Milano, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in tutto il territorio delle provincie di Pavia e Piacenza.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 6 agosto 1949 e 30 novembre 1965, con i quali il Banco Ambrosiano, con sede a Milano, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Alessandria, Bergamo, Bologna, Como, Milano, Pavia, Piacenza, Roma, Torino e Varese, nonchè nel territorio dei comuni di Abbiategrasso, Besana, Concorezzo, Monza, Seregno e Seveso (in provincia di Milano), Casteggio e Vigevano (in provincia di Pavia), Erba, Fino-Mornasco e Lecco (in provincia di Como), Luino (in provincia di Varese) e Firenze;

Vista la domanda presentata dallo stesso Banco;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco Ambrosiano, con sede a Milano, coi decreti in data 6 agosto 1949 e 30 novembre 1965, di che in premessa, è estesa a tutto il territorio delle province di Pavia e Piacenza.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco Ambrosiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1966

*Il Ministro*: COLOMBO

(6624)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1966.

**Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno) approvato con decreto ministeriale del 16 luglio 1949, modificato con decreto ministeriale del 20 maggio 1950;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 1959, con il quale il comm. dott. Amilcare Lodovici venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il cav. dott. Domenico Strappa è nominato presidente della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1966

*Il Ministro*: COLOMBO

(6621)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1966.
**Nomina del presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, approvato con decreto ministeriale del 14 maggio 1949, modificato con decreti ministeriali del 25 ottobre 1950, del 2 aprile 1957 e del 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 1960 con il quale l'avv. Marino Cingolani venne confermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Marino Cingolani è confermato presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1966

*Il Ministro*: COLOMBO

**(6623)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1966.
**Modifica dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 2 ottobre 1948 e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto in data 26 aprile 1965;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 4, 9, 19 e 20 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1966

*Il Ministro*: COLOMBO

---

**Modificazioni dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma.**

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto federale è formato:

*a*) dai fondi patrimoniali del cessato Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;

*b*) dai fondi di riserva ordinario e speciali, di cui all'art. 25;

*c*) da n. 1250 quote nominative indivisibili di L. 4.000.000 ciascuna, conferite dagli Istituti partecipanti.

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle quote da ciascuno conferite.

Inoltre è costituito dagli Istituti partecipanti, ai sensi del disposto della legge 27 giugno 1961, n. 562, uno speciale fondo di L. 300.000.000 a garanzia della emissione di obbligazioni.

Sono conferite altresì all'Istituto federale tutte le anticipazioni dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 16 giugno 1939, n. 968.

Art. 9.

Nelle assemblee i partecipanti dispongono di un voto per ogni quota di L. 4.000.000 di capitale sottoscritto, fino a 40 quote.

I partecipanti che abbiano sottoscritto un numero di quote superiore a 40 godono di un voto per ogni 5 quote oltre le prime 40 e sino a 400.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante, mediante delega conferita anche con semplice lettera. Nessun partecipante può avere più di due deleghe.

Art. 19.

Nei capoluoghi di Provincia e nei centri agricoli di maggiore importanza sono istituiti presso la Cassa di risparmio partecipante e le sue dipendenze, i Comitati locali di credito, composti del presidente e di un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a sei.

I componenti dei Comitati locali sono nominati dal Consiglio di amministrazione, il quale ne determina anche il numero su proposta motivata dalla Cassa di risparmio competente.

Essi sono scelti fra gli amministratori e i dirigenti delle Casse di risparmio partecipanti e fra altre persone esperte dell'agricoltura e del credito, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 20.

Spetta ai Comitati locali di credito:

*a*) deliberare sulle operazioni di credito di loro competenza;

*b*) dare parere su operazioni di competenza di altri organi dell'Istituto, in conformità dei regolamenti interni e delle determinazioni del Consiglio di amministrazione, ed esercitare quelle eventuali altre attribuzioni che siano loro deferite.

Le adunanze del Comitato locale di credito sono valide con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

In caso di assenza del presidente lo sostituirà il membro più anziano di nomina.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

**(6625)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione alla provincia di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1966, la provincia di Cosenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.230.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6617)**

**Autorizzazione al comune di Ponna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 17 agosto 1966, il comune di Ponna (Como), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.273.531, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6618)**

**Autorizzazione al comune di Orvieto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 11 agosto 1966, il comune di Orvieto (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(6588)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Divieto di caccia al camoscio nel territorio della provincia di Torino**

Con decreto ministeriale 21 luglio 1966, viene stabilito che, a parziale modifica di quanto disposto con decreto ministeriale 14 dicembre 1965, il divieto di caccia al camoscio nel territorio della provincia di Torino abbia vigore sino al 31 dicembre 1971. bre 1971.

Tale divieto non si applica nel mese di settembre di ciascun anno.

**(6538)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

**Corso dei cambi del 22 agosto 1966 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 623,52 | 623,38 | 623,38 | 623,45 | 623,39 | 623,51 | 623,44 | 622 — | 623,51 | 623,32 |
| $ Can. | 580,34 | 579,40 | 579,25 | 579,45 | 579 — | 580,30 | 579,3750 | 575,50 | 580,30 | 579,25 |
| Fr. Sv. | 144,21 | 144,03 | 144,06 | 144,04 | 144 — | 144,16 | 144,05 | 143,50 | 144,16 | 144,03 |
| Kr. D. | 90,05 | 89,95 | 90 — | 89,94 | 89,90 | 90,04 | 89,9625 | 89,50 | 90,04 | 89,95 |
| Kr. N. | 87,25 | 87,18 | 87,24 | 87,20 | 87,20 | 87,24 | 87,23 | 86,90 | 87,24 | 87,19 |
| Kr. Sv. | 120,73 | 120,72 | 120,75 | 120,71 | 120,80 | 120,75 | 120,73 | 120,15 | 120,75 | 120,65 |
| Fol. | 172,97 | 172,60 | 172,55 | 172,565 | 172,50 | 172,98 | 172,55 | 172,30 | 172,99 | 172,50 |
| Fr. B. | 12,56 | 12,536 | 12,5475 | 12,54 | 12,535 | 12,56 | 12,5435 | 12 — | 12,56 | 12,54 |
| Franco francese | 127,23 | 127,10 | 127,08 | 127,13 | 127,10 | 127,22 | 127,11 | 127,60 | 127,22 | 127,10 |
| Lst. | 1739,30 | 1737,75 | 1737,40 | 1738,25 | 1738 — | 1739 — | 1738,15 | 1736 — | 1739 — | 1737,80 |
| Dm occ. | 156,18 | 156,23 | 156,24 | 156,265 | 156,20 | 156,20 | 156,2650 | 155,70 | 156,20 | 156,25 |
| Scell. Austr. | 24,163 | 24,155 | 24,17 | 24,15375 | 24,12 | 24,16 | 24,1590 | 24,05 | 24,16 | 24,15 |
| Escudo Port. | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,75 | 21,70 | 21,6840 | 21,75 | 21,70 | 21,70 |
| Peseta Sp. | 10,40 | 10,40 | 10,41 | 10,405 | 10,43 | 10,41 | 10,4065 | 10,40 | 10,41 | 10,41 |

**Media dei titoli del 22 agosto 1966**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 103,075 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,45 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 88,125 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96,575 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 95,275 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 95,60 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95,225 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100,125 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,15 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,425 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,50 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,225 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100,20 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,— |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 22 agosto 1966**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 623,445 |
| 1 Dollaro canadese | 579,412 |
| 1 Franco svizzero | 144,045 |
| 1 Corona danese | 89,951 |
| 1 Corona norvegese | 87,215 |
| 1 Corona svedese | 120,72 |
| 1 Fiorino olandese | 172,557 |
| 1 Franco belga | 12,542 |
| 1 Franco francese | 127,12 |
| 1 Lira sterlina | 1738,20 |
| 1 Marco germanico | 156,265 |
| 1 Scellino austriaco | 24,156 |
| 1 Escudo Port. | 21,692 |
| 1 Peseta Sp. | 10,406 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorsi per titoli a posti di segretario generale vacanti nelle provincie di Cuneo, Pesaro-Urbino e Pescara della classe 1ª; dei comuni di Rimini (Forlì), Massa e Velletri (Roma) della classe 1ª; e dei comuni di Bisceglie (Bari), Imperia, Riccione (Forlì), Rapallo (Genova), Viareggio (Lucca), Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Bollate (Milano) e Rovereto (Trento) della classe 2ª.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Cuneo, Pesaro-Urbino e Pescara della classe 1ª; dei comuni di Rimini (Forlì), Massa e Velletri (Roma) della classe 1ª; e dei comuni di Bisceglie (Bari), Imperia, Riccione (Forlì), Rapallo (Genova), Viareggio (Lucca), Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Bollate (Milano) e Rovereto (Trento) della classe 2ª;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali *titolari*;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Cuneo, Pesaro-Urbino e Pescara della classe 1ª; dei comuni di Rimini (Forlì), Massa e Velletri (Roma), della classe 1ª; e dei comuni di Bisceglie (Bari), Imperia, Riccione (Forlì), Rapallo (Genova), Viareggio (Lucca), Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Bollate (Milano) e Rovereto (Trento) della classe 2ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

*a*) i segretari comunali;

*b*) i segretari provinciali;

*c*) i vice segretari dei Comuni e delle Provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

*d*) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie della classe prima (per i soli posti di segretario generale di seconda classe) i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il 10 ottobre 1966, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle *lettere c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 9 agosto 1966

p. *Il Ministro:* GASPARI

**(6543)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di trenta guardiamarina in servizio permanente effettivo - ruolo speciale.**

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa n. 53 del 2 luglio 1966, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, registrato alla Corte dei *conti* il 7 giugno 1966, registro n. 23 Difesa-Marina, foglio n. 291, dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di trenta guardiamarina in servizio permanente effettivo - ruolo speciale, bandito con decreto interministeriale 10 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 220 del 2 settembre 1965.

**(6517)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.